

## GUIDA VARIAZIONE IMPONIBILE IN CASO DI ANTICIPO CONTRIBUZIONE PER FERIE NON GODUTE

### CASISTICA

L'imposizione contributiva dei compensi per ferie non godute è stata, nel corso del tempo, oggetto di molteplici interventi di prassi da parte dell'INPS.

In estrema sintesi e alla sola finalità di inquadrare la casistica di cui si tratta, si può ricordare che, allo scadere dei termini previsti - 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione delle ferie oppure entro la scadenza fissata dal contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro - si configura nei confronti dell'INPS l'obbligo di anticipare il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale sui compensi per ferie non godute.

Al fine di assolvere a tale obbligo, i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, ancorché non effettivamente corrisposto ai lavoratori.

Successivamente, al momento dell'effettiva fruizione da parte dei lavoratori delle ferie sulle quali è stata anticipata la contribuzione oppure al momento della liquidazione delle stesse alla cessazione del rapporto di lavoro, i compensi relativi alle ferie fruito oppure liquidate ai lavoratori concorrono alla formazione della retribuzione imponibile del mese, mentre contestualmente viene previsto da INPS un meccanismo di recupero del credito per la contribuzione anticipata mediante l'utilizzo delle Variabili retributive (causale FERIE) oppure della Regolarizzazione contributiva (Uniemens-Vig), a seconda delle tempistiche intercorse (entro 12 mesi dalla denuncia originaria nella quale le ferie non godute sono state assoggettate a contribuzione è ammesso l'utilizzo della Variabile retributiva, mentre oltre tale termine occorre ricorrere alla Regolarizzazione contributiva).

Poste queste premesse, si ricorda che nei confronti di FSBA la contribuzione deve essere normalmente assolta sulla base della retribuzione imponibile previdenziale (RIP), ossia in via generale la medesima retribuzione imponibile assunta ai fini del versamento della contribuzione nei confronti di INPS.

Tuttavia, in via del tutto eccezionale, va considerato che in caso di assolvimento dell'imposizione contributiva sui compensi per ferie non godute, come sopra descritto, dal momento che nei confronti di FSBA non è prevista analoga obbligazione né analogo meccanismo di recupero del credito contributivo, si evidenzia che la contribuzione nei confronti di FSBA deve essere assolta unicamente al momento dell'effettiva fruizione delle ferie oppure, eventualmente, della liquidazione delle stesse.

Diversamente, al momento dell'anticipo della contribuzione sul compenso per ferie non godute, ancorché non effettivamente corrisposto ai lavoratori, la contribuzione nei confronti di FSBA su tali compensi per ferie non godute non deve essere assolta.

Si viene, pertanto, a configurare in via del tutto eccezionale rispetto alla regola generale una differenza tra la retribuzione imponibile previdenziale INPS e la retribuzione imponibile da considerare per il versamento contributivo a FSBA, pari al compenso per ferie non godute al momento dell'anticipo della contribuzione INPS.

Resta fermo, si ribadisce come già evidenziato sopra, l'obbligo di assolvere la contribuzione a FSBA nel momento di effettiva fruizione oppure di liquidazione, nei casi ammessi, delle ferie con conseguente pieno allineamento tra retribuzione imponibile previdenziale INPS e FSBA.

## PROCEDURA

Al fine di consentire al Sistema SINAWEB di effettuare i calcoli corretti per la determinazione del valore della quota FSBA, si proceda come segue:

**1) CALCOLO DELLA QUOTA E VERSAMENTO SUL VALORE IMPONIBILE CORRETTO, CIOÈ AL NETTO DEI COMPENSI PER FERIE NON GODUTE SUI QUALI È ANTICIPATA NEL MESE LA CONTRIBUZIONE A INPS.**

L'operazione qui descritta, si ribadisce, deve essere effettuata esclusivamente nel mese in cui il datore di lavoro versa l'anticipo della contribuzione sulle ferie non godute (es. mese di luglio dell'anno o altro termine previsto) e non successivamente ossia nel mese o nei mesi di effettiva fruizione delle ferie e/o di liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

**2) SEZIONE CONTRIBUZIONE NEL SISTEMA SINAWEB**

○ **SELEZIONE MESE/ANNO DI COMPETENZA**

▪ **SEZIONE ELENCO DOVUTO DIPENDENTI (TASTO IMMAGINE SEGUENTE)**

€	€	€	€	€
FSBA (Azienda) 12-07-2023	FSBA > 15 (Azienda) 12-07-2023	FSBA (Dipendenti) 12-07-2023	FSBA > 15 (Dipendenti) 12-07-2023	Ebna (2022) -

▪ **MODIFICA IMPONIBILE E CONFERMA. AL TERMINE DELLA PROCEDURA, IL SISTEMA EFFETTUA IN TEMPO REALE IL RICALCOLO DELLE QUOTE E AGGIORNA LA PAGINA.**

### Modifica imponibile dipendente

**Dipendente**



Importo imponibile

Inserire importo imponibile previdenziale corrisposto nel mese.